SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1045)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1980 (V. Stampato n. 895)

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1980

Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1.

(Attribuzini del Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

Art. 2.

(Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a mezzo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 3.

(Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile e ad ordinamento speciale.

Le sue funzioni sono esercitate:

- a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;
- b) dalle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza nonchè dal personale da esse dipendente;
- c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 4.

(Dipartimento della pubblica sicurezza)

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

- 1) alla elaborazione e all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- 2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
- 3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Art. 5.

(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

- a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
 - b) ufficio centrale ispettivo:
- c) direzione centrale della polizia criminale:
- d) direzione centrale della polizia di prevenzione;
 - e) direzione centrale del personale;
- f) direzione centrale dei servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Al dipartimento è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sull'attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Art. 6.

(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzioni unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

- a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
- b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

- c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica:
- d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
- e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative e della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
- f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
- g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei all'amministrazione. La durata dell'incarico e la retribuzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)

Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o prov-

vedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia.

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonchè per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 8.

(Istituzione del Centro elaborazione dati)

E istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Art. 9.

(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)

L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.

Art. 10.

(Controlli)

Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonchè di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.

Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'articolo 7.

Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o della pubblica amministrazione.

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti

originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giudiziario o amministrativo viene accertata
la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro
raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia
al Centro, per le conseguenti correzioni, integrazioni o cancellazioni, nel rispetto dell'articolo 7.

Chiunque viene a conoscenza, dagli atti di un procedimento giudiziario, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione.

Art. 11.

(Procedure)

Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9, nonchè per la correzione o cancellazione dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.

Art. 12.

(Sanzioni)

Il pubblico ufficiale che, anche per colpa, comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione sino a tre anni.

Art. 13.

(Prefetto)

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 14.

(Questore)

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della

forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 15.

(Autorità locali di pubblica sicurezza)

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

Quando speciali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le autorità locali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione degli esponenti delle amministrazioni locali, mantenendo rapporti con i sindaci dei comuni.

Art. 16.

(Forze di polizia)

Sono forze di polizia dello Stato, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) con attribuzioni di carattere generale:
 - 1) la Polizia di Stato:
 - 2) l'Arma dei carabinieri;
- b) il Corpo della guardia di finanza, che concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, che possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonchè di servizi di pubblico soccorso.

Art. 17.

(Funzioni e servizi di polizia giudiziaria)

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

Art. 18.

(Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica)

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Ili Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitane-

rie di porto, nonchè altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 19.

(Attribuzioni del Comitato nazionale)

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Il Comitato deve esprimersi:

- a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia:
- b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
- c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
- d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
- e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici:
- f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.

Art. 20.

(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)

Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio della sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario.

Art. 21.

(Collegamenti e sale operative comuni tre le forze di polizia)

Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

Art. 22.

(Scuola di perfezionamento per le forze di polizia)

È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si prov-

vede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonchè a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

CAPO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 23.

(Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei Corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36.

I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonchè quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.

Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed

al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 39.

Art. 24.

(Compiti istituzionali della Polizia di Stato)

La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.

Art. 25.

(Personale della Polizia di Stato)

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 26.

(Trasferimento di compiti e attribuzioni)

I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione

della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 27.

(Bandiere e decorazioni)

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

Art. 28.

(Dotazioni)

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 29.

(Accordi e convenzioni con le forze armate)

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.

Art. 30.

(Armamento e divise)

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia è stabilito, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze,

sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonchè i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Art. 31.

(Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

- 1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
- 2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
- 3) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
- 4) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
- 5) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;
- 6) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

7) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica istruzione, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

8) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonchè centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale.

Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal numero 7 dell'articolo 36.

Art. 32.

(Questura e uffici dipendenti)

La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonchè le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.

Art. 33.

(Reparti mobili)

I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del direttore generale della pubblica sicurezza.

Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato, di norma, personale maschile.

L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 107.

Art. 34.

(Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera)

Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.

Su richiesta del questore, previa autorizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza, gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 35.

(Soppressione del DAD)

Salvo per quanto attiene ai compiti e alle attribuzioni del Ministro dell'interno, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I compiti e le attribuzioni conferite all'ufficio di cui al comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituita una apposita direzione, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso.

CAPO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 36.

(Ordinamento del personale)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonchè di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonchè delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in base a contingenti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno:
- 2) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrin-

tendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;
- b) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- c) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui alla lettera precedente, con il margine di iniziativa e di
 discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini
 dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
- d) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, nonchè di direzione di medie unità operative cui impartisce direttive ed ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
- e) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto profes-

- 22 ---

sionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

- f) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;
- 3) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- 4) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- 5) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai numeri 2, 3 e 4, di compiti di formazione e istruzione:
- 6) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al numero 7:
- a) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo:
- b) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
- c) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sino al grado di tenente colonnello, si estendano, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressio-

ne di carriera previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

- d) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unità e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;
- 7) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:
- a) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;
- b) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:
- b 1) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a sei anni di anzianità di grado, rispettando l'ordine del ruolo;
- b 2) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di grado, rispettando l'ordine di ruolo;
- b 3) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i quindici anni di anzianità di grado, rispettando l'ordine di ruolo;
- c) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale po-

sto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;

- d) previsione che gli appuntati di cui alla lettera c), qualora al momento del collocamento in congedo non siano stati inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, siano promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, col trattamento economico più favorevole;
- e) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere e brigadiere venga inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti, anche in soprannumero, nelle qualifiche intermedie e, dopo otto anni di servizio nel grado di brigadiere, in quella finale;
- f) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruo-lo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
- f 1) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;
- *f* 2) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;
- f 3) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;
- g) previsione che l'inquadramento di cui alla lettera precedente abbia luogo nel seguente modo:
- g 1) nella quarta qualifica, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli ed esame-colloquio, fino alla copertura della percentuale prevista;
- g 2) nella terza qualifica, anche in soprannumero riassorbibile, i marescialli che abbiano superato il suddetto concorso e non abbiano trovato collocazione in organico, fino all'esaurimento della graduatoria;
- h) previsione che per gli eventuali posti residui della seconda qualifica e per

quella iniziale del ruolo degli ispettori sia bandito un concorso per titoli ed esami riservato ai marescialli di seconda e terza classe; previsione che i vincitori siano collocati, secondo l'ordine di graduatoria, nei posti disponibili della seconda qualifica ed anche in soprannumero riassorbibile nella qualifica iniziale, sempre secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della stessa:

- i) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
- l) previsione che le assistenti capo, le assistenti principali e le assistenti della polizia femminile siano inquadrate nel ruolo degli ispettori, rispettivamente, nella quarta, terza e seconda qualifica, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedono successivamente per concorso;
- m) previsione che nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti siano collocati, anche in soprannumero, i marescialli carica speciale, di prima classe scelti, di prima, seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso;
- n) previsione che i marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera g 1), siano promossi alla seconda qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
- o) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera h), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;
- p) previsione che i marescialli che ne facciano richiesta siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando il

proprio stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

- q) previsione che i brigadieri con almeno cinque anni di servizio nel grado, se in possesso del diploma di scuola media superiore, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori mediante concorso interno per titoli ed esame-colloquio e successivo corso di aggiornamento professionale;
- r) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico, i benefici previsti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la possibilità di progredire in carriera come i pari grado del ruolo ordinario, salvaguardando le posizioni di questi ultimi;
- s) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore o di sovrintendente, siano promossi dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio alla qualifica del ruolo che sarebbe loro spettata per effetto dell'inquadramento;
- t) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

- u) previsione che l'inquadramento del personale di cui alla lettera precedente nelle varie qualifiche, di numero non inferiore a quattro, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati:
- v) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dalle lettere t) e u);
- z) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;
- aa) previsione che l'inquadramento, nelle varie qualifiche, del personale di cui alla lettera precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelto o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 37. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41;
- bb) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1º luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero;

- cc) previsione che i tenenti colonnelli, con esclusione di quelli che hanno frequentato l'Accademia del Corpo, siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico e l'attuale progressione di carriera nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
- dd) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico nonchè i benefici previsti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la possibilità di progredire in carriera come gli ufficiali del ruolo ordinario;
- ee) previsione che i dirigenti generali di pubblica sicurezza, i tenenti generali. i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico, l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge; previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato « a disposizione » o « in aspettativa per riduzione dei quadri », siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico, l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, salvo che, all'atto dell'istituzione del ruolo professionale di cui al numero 4, optino per il passaggio nel nuovo ruolo:
- ff) previsione che le assistenti della polizia femminile, con cinque anni complessivi di servizio, in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al numero 4 del primo comma dell'articolo 54, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari mediante esame-colloquio e successivo corso di aggiornamento professionale;

- gg) previsione che le assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrate in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
- hh) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;
- ii) previsione che i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, mediante colloquio e successivo corso di aggiornamento professionale;
- *ll*) previsione che sia consentita la progressione di carriera nei ruoli ad esaurimento, secondo le norme vigenti per i ruoli di provenienza, in proporzione agli organici che si verranno a determinare;
- 8) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonchè la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;
- 9) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a tre volte i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; de-

terminazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonchè delle modalità del corso di formazione dirigenziale. I posti accantonati nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 1980 sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

- 10) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione che i primi dirigenti non promossi alla qualifica superiore, dopo essere stati valutati tre volte e aver superato il trentesimo anno di servizio utile, vengano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;
- 11) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario degli appartenenti alla Polizia di Stato;
- 12) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso d'aggiornamento;
- 13) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno otto anni di servizio complessivo e superino un corso di formazione tecnico-professionale;
- 14) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri d'avanzamento nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meri-

tevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

- 15) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
- 16) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
- 17) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;
- 18) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo:
- 19) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età o comunque non prima del raggiungimento del trentacinquesimo anno di servizio utile;
- 20) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

21) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo.

Art. 37.

(Inquadramento del personale)

All'inquadramento del personale previsto dall'articolo precedente si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal direttore generale della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Art. 38.

(Attribuzione delle qualifiche)

Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 39.

(Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi.

Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle attuali carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che dovranno essere sostituite ciascuna da una qualifica funzionale, adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della Polizia di Stato.

Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità esterna all'Am-

ministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.

Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno. Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 40.

(Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione)

I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.

Art. 41.

(Nomina a dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, entro il limite di diciassette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica sicurezza.

I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella anzidetta qualifica.

L'inquadramento fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile può essere disposto anche in soprannumero da riassorbir-

si con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.

Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma, non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo comma.

Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalità.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di dirigente generale di pubblica sicurezza e di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento.

Art. 42.

(Trattamento economico)

Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 93, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinati in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonchè alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 93.

Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.

Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli della Polizia

di Stato sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, come segue:

- a) IV livello: agente, agente scelto, assistente di prima, assistente di seconda, assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda;
- b) V livello: sovrintendente di terza, sovrintendente di quarta;
- c) VI livello: ispettore di prima, ispettore di seconda, ispettore di terza;
- d) VI livello-bis: ispettore di quarta; alla qualifica apicale del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di lire 4.320.000;
- e) VII livello: prime due qualifiche del ruolo direttivo;
- f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
- g) VIII livello-bis: qualifica finale del ruolo direttivo; alla qualifica apicale del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno *ad personam* pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1º gennaio 1978.

Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'inter-

no, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.

Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonchè il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso a tutte le forze di polizia di cui all'articolo 16.

L'indennità speciale va determinata per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione della indennità stessa per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge.

Ai prefetti spetta l'indennità di cui al terzo comma, salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici di supporto delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonchè al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete

al personale che beneficia di indennità di istituto o di altra equivalente.

Al personale di cui al comma precedente spetta, qualora più favorevole, il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità, le misure e i limiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 43.

(Obblighi di leva)

Il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli ob blighi di leva.

CAPO IV

AMMISSIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 44.

(Limiti di età)

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 45.

(Idoneità psico-fisica e attitudinale)

Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione.

Art. 46.

(Nomina ad allievo agente di polizia)

L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
 - d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
 - e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 58.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeni ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti

agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purchè previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.

Art. 47.

(Corsi per la nomina ad agente di polizia)

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli alilevi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 59. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere im-

piegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

Art. 48.

(Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia)

Sono dimessi dal corso:

- 1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
- 2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
- 3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- 4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
- 5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 49.

(Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia)

Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 47.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

Art. 50.

(Nomina a sovrintendente di polizia)

Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalità di cui al secondo cmma dell'articolo 58 e al penultimo comma dell'articolo 59.

Art. 51.

(Nomina ad allievo ispettore di polizia)

L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale

possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;
- 3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
 - 5) buona condotta.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, anche fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio. la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità a specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposita prova d'esame scritta e orale, abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati alla categoria di cui al comma presente non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente

articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 58.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

Art. 52.

(Corsi per la nomina ad ispettore di polizia)

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Art. 53.

(Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia)

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;

- b) dichiarano di rinunciare al corso;
- c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 54.

(Nomina a commissario di polizia)

L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

- a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 57;
- b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
 - 3) buona condotta;
- 4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
 - 5) età non superiore ai ventotto anni.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli ispettori, in possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 58.

Art. 55.

(Corsi per la nomina a commissario di polizia)

Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 57.

Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa.

Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 59, e presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.

I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.

I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia.

Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

I commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.

Art. 56.

(Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia)

Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non superano gli esami del corso;
- c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
- d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica.

I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

Art. 57.

(Istituto superiore di polizia)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentito ai giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 54.
- b) determinazione delle modalità del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati;
- c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di età;
- d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno:
- e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova,

dopo apposito giudizio di idoneità del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti:

- f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
- g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 55 presso un'apposita sezione dell'istituto;
- h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 55 ed una per i corsi di specializzazione;
- i) determinazione di modalità per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonchè per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;
- l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.

Art. 58.

(Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi)

Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 59.

(Istruzione e formazione professionale)

Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

- 1) scuole per agenti di polizia;
- 2) istituti per sovrintendenti di polizia;
- 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
 - 4) Istituto superiore di polizia;
- 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, la nomina degli insegnanti, per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e

superiori, avviene con decreto del Ministro dell'interno, seguendo la graduatoria dei docenti, che, avendone fatta richiesta, sono iscritti in appositi elenchi formati, per ogni materia, dal provveditorato agli studi della provincia ove hanno sedi gli istituti, centri, scuole o corsi di cui al primo comma, ponendo nell'ordine gli insegnanti di ruolo in base all'anzianità di insegnamento e ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle relative graduatorie provinciali.

Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali gli elenchi comprendono docenti universitari o di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato che accettino di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione, costituita dal provveditore agli studi, dal rettore dell'università, dal presidente del tribunale civile e penale, dal presidente del tribunale amministrativo regionale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o centro o scuola di polizia, dal direttore del medesimo istituto o scuola o centro e da funzionari di polizia nominati dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività. Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola o centro. Il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Fuori dei casi di cui al comma precedente, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli

appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 47, comma secondo, 52, comma secondo, e 55, comma terzo.

Art. 60.

(Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia)

L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai
ruoli per il personale che esplica mansioni
di carattere professionale attinente ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre
l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami,
al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio
richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

Si applica quanto disposto dall'articolo 58. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V DIRITTI E DOVERI

Art. 61.

(Promessa solenne e giuramento)

I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.

Art. 62.

(Orario di servizio)

L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.

La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.

Quando le esigenze lo richiedano, il personale che comunque presta servizio nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, condiritto a compenso per il lavoro straordinario.

Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale possibilmente coincidente con la domenica. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma, che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo in un giorno feriale, stabilito dall'Amministarazione entro le quattro settimane successive.

Art. 63.

(Obbligo di permanenza e reperibilità)

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fat-

to obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 107.

Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.

Art. 64.

(Doveri di subordinazione)

Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro dell'interno;
- b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
- c) del direttore generale della pubblica sicurezza.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.

Art. 65.

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali)

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone

le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonchè delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità penale.

Art. 66.

(Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

Art. 67.

(Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

CAPO VI

NORME DISCIPLINARI E PENALI

Art. 68.

(Disciplina e procedimento disciplinare)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
- 2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;
- 3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
- 4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento

periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

- 5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonchè un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;
- 6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;
- 7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza di tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;
- 8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedi-

mento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

- 9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;
- 10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.

Art. 69.

(Giurisdizione)

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.

Art. 70.

(Abbandono del posto di servizio)

L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

- 1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
- 2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
- 3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
- 4) col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio;
- 5) da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
- 6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 71.

(Rivolta)

Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:

- 1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
- 2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 72.

(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta)

Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

Art. 73.

(Movimento non autorizzato di reparto)

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 74.

(Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia)

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manife-

stazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 75.

(Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione)

L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

Art. 76.

(Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i comipti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 77.

(Esecuzione delle pene detentive)

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari.

Art. 78.

(Giudizio direttissimo)

Per i delitti di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74 e 75 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

CAPO VII

NORME DI COMPORTAMENTO POLITICO — RAPPRESENTANZE E DIRITTI SINDACALI

Art. 79.

(Norme di comportamento politico)

Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Art. 80.

(Diritti sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia nè assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

- a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;
 - b) in luoghi aperti al pubblico.

Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facoltà di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.

Art. 81.

(Sindacati della Polizia di Stato)

I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

Art. 82.

(Divieto di esercizio del diritto di sciopero)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, siano idonee a pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

Art. 83.

(Consiglio nazionale di polizia)

È istitutito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza:

- a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;
- b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;
- c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.

I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.

In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.

Il regolamento del Consiglio nazionale è approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.

Art. 84.

(Composizione del Consiglio nazionale di polizia)

Il Consiglio nazionale di polizia è presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.

Esso è composto da sessanta membri, dei quali:

a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il per-

sonale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentatività, e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre ammistrazioni dello Stato e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;

b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

Art. 85.

(Elezione dei delegati e dei componenti il Consiglio nazionale di polizia)

Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:

- a) in cui sono compresi gli agenti;
- b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;
- c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.

L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere non più di 18 candidati per la prima fascia del personale, non più di 7 candidati per la seconda e non più di 5 per la terza.

Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.

L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:

- a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al primo comma per la stessa fascia;
- b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive fasce;
- c) ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt.

Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.

La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio.

La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.

Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 36.

Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:

- 1) da guardie e appuntati;
- 2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile;

3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.

Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 105.

Art. 86.

(Aspettativa per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 87.

(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti

a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Art. 88.

(Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 86, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

Art. 89.

(Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali)

Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per ser-

vizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 90.

(Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali)

Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 91.

(Delega per la riscossione di contributi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio

al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

Art. 92.

(Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- 1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidità;
- 2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;
- 3) allo stesso personale è assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonchè la corresponsione di una indennità una tantum proporzionata al grado di invalidità e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
- 4) vanno previste specifiche modalità per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.

Art. 93.

(Accordi sindacali)

Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.

Fermo restando il disposto dell'articolo 42, formano altresì oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 62, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 94.

(Disciplina provvisoria del personale)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurez-

za assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

- b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato;
- c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;
- e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le at-

tribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g), con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;

i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico più favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenen-

ti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza più favorevole di trattamento economico è concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti;

- m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
- n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del docreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601;
- o) i dirigenti generali di pubblica sicurezza ed i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui alla lettera ee) del numero 7 dell'articolo 36, sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianità di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessità di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 41, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo;
- p) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 41, dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un posto è riservato ai maggiori ge-

nerali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

q) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianità nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe.

Art. 95.

(Tabelle organiche dei dirigenti)

Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole: « Capo della polizia e dirigenti », « Capo della polizia » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti », « Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto », « Direttore generale della pubblica sicurezza ».

I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.

Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima.

I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalità previste dall'articolo precedente.

Art. 96. (Banda musicale)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordi-

naria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacità, i titoli professionali del personale nonchè il valore artistico del complesso.

Art. 97.

(Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.

Art. 98.

(Amministrazione e contabilità)

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 99.

(Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

Art. 100.

(Norme transitorie in materia di giurisdizione)

I procedimenti pendenti a carico del personale del discolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

Art. 101.

(Condono disciplinare)

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

Art. 102.

(Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali)

Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 95, è costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.

Art. 103.

(Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato)

- Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entra tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:
- 1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;
- 2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amminiestrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio è consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;
- 3) possibilità, per gli aventi diritto, di esercitare le facoltà di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui all'articolo 36 e 39 della presente legge.

Art. 104.

(Cessazione anticipata dal servizio)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale

anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età, ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
- b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.
- c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
- d) consentire agli appuntati, ai vicebrigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.

La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza.

L'attribuzione dei benefici di cui al comma precedente non è cumulabile con altri benefici.

Art. 105.

(Emanazione dei decreti delegati)

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, le norme delegate sono sottoposte all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e inviate alle Commissioni parlamentari per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Art. 106.

(Mutamento di denominazioni)

Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.

Art. 107.

(Regolamento di servizio della Polizia di Stato e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Il regolamento di servizio della Polizia di Stato è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 108.

(Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora più favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.

Art. 109.

(Relazione del Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

Art. 110.

(Divieto di iscrizione ai partiti politici)

Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, gli appartenenti alle forze di polizia di cui alla lettera a) dell'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.

Art. 111.

(Copertura dell'onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 200 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.